

Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso

(ai sensi dell’art. 4 Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Suddivisione delle acque interne

1- La Provincia di Treviso, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, come stabilito dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 ed in conformità alla carta ittica, nelle seguenti zone:

a) **Zona salmonicola (zona "A")**: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con il tratto dell'incrocio tra la SS. N. 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano-Sant'Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la S.S. n. 53, fino al confine con la provincia di Venezia, con esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e canale di Gronda, che vanno inclusi nella zona "B".

b) **Zona ciprinicola (zona "B")**: comprende tutte le acque esistenti a valle della zona "A", nonché le acque sopraindicate

2- Nelle acque confinanti con altre Province e quindi soggette a varie regolamentazioni, gli eventuali aggiornamenti potranno essere ratificati da apposito decreto del Presidente della Provincia di Treviso.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 2

Misurazione della maglia delle reti

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la lunghezza di 11 nodi consecutivi della rete diviso 10.

Art. 3

Zone di divieto di pesca

1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 20, sia a monte che a valle, da qualsiasi opera traversa (ponti, dighe, cascate, graticci, passaggi per pesci ecc), segnalata da apposita tabellazione. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

2. E' vietato l'esercizio della pesca da sopra e sotto tutti i ponti.

Art. 4

Uso di esche e pasture

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali, escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e i suoi derivati, nonché le interiora di animali (es: milza, cuore, polmoni, budella ecc.).

2. L'uso del pesciolino vivo o morto è consentito esclusivamente con l'impiego delle seguenti specie: alborella, sanguinerola, scardola, lasca, triotto, scazzone, ghiozzo e cobite.
3. E' concessa la cattura di un numero massimo di 100 pesciolini da utilizzare come esca. La cattura può essere effettuata con bottiglie in vetro o materiale plastico, bilancia e bilancino con maglia minima da 6 mm.
4. Nelle acque della zona A è vietata la pesca e la pasturazione con larve di mosca carnaria. Nelle acque della zona B, comprese quelle citate all'art. 1, comma 1, lettera "a" è consentito l'uso delle larve di mosca carnaria (bigattino).
Per i campi gara fissi della zona A, l'uso del bigattino come esca o pastura è consentito solo per le gare a pesce bianco (ciprinidi) e normato da apposita regolamentazione dei campi gara fissi.
Ogni pescatore può detenere ed usare per giornata, non più di Kg. 1 di larva di mosca carnaria.
5. E' vietata ogni forma di pasturazione col sangue, con miscele contenenti sangue, con interiora di animali (es: milza, cuore, polmoni, budella ecc.), ovvero con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
6. Eventuali deroghe all'uso di tipi di esche o modalità specifiche di pesca, potranno essere stabilite dal Dirigente responsabile del Servizio con apposito atto, per particolari situazioni atte al contenimento di specie alloctone, a tutela del patrimonio ittico autoctono.
7. E' vietato abbandonare sulle rive o gettare in acqua le esche non utilizzate, i loro contenitori, i rifiuti, nonché abbandonare pesci in prossimità del luogo di pesca. E' vietato, inoltre, provocare danni e dissesto agli argini e alle sponde.

Art. 5

Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di Kg. 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.
2. Le specie alloctone (esclusa la trota iridea) non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma. E' altresì vietato reimmettere nell'ambiente acquatico esemplari di specie alloctone (vedi elenco allegato).

Art. 6

Occupazione del posto di pesca

1. Ogni pescatore dilettante-sportivo non può occupare uno spazio acqueo con fronte di sponda superiore a 20 metri.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante dovranno collocare i propri attrezzi di pesca ad una distanza di rispetto di almeno 15 metri, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).
4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 50.

Art. 7 **Uso degli attrezzi**

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Qualora ciò non avvenga, gli attrezzi possono essere sequestrati e successivamente confiscati, con apposito provvedimento, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - *Possono costituire oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi da pesca, trovati in possesso di persone in zone in cui detti attrezzi non sono consentiti;*
 - *non conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento;*
 - *non previsti dal tipo di licenza.*
2. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi da pesca pronti per l'uso, è considerato attività di pesca.
3. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.
4. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico o dell'ambiente, può vietare o limitare l'uso degli attrezzi previsti sia per la pesca di professione che dilettantistico-sportiva.
5. E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a m. 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.

Art. 8 **Modalità di pesca**

1. E' sempre vietata la pesca subacquea e a strappo, con le mani e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, con materiale esplosivo, tossico, inquinante, stordente, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o stordimento dei pesci.
2. E' vietato l'esercizio della pesca durante l'asciutta completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E PROFESSIONALE IN ZONA "A"

Art. 9 **Pesca dilettantistico-sportiva in zona "A"**

1. Il pescatore dilettante-sportivo deve essere munito della licenza di pesca ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del tesserino regionale di pesca, approvato dalla Giunta Regionale Veneta che ha validità annuale. Il tesserino deve essere conservato integro e restituito alla Provincia direttamente o tramite le Associazioni di pesca e i Comuni convenzionati, entro il 30 novembre dell'anno del rilascio.
2. Per ogni giornata di pesca deve essere compilato un foglio del tesserino di pesca. Il pescatore, preventivamente all'attività di pesca, deve segnare nel tesserino con un punto indelebile: mese, giorno, mattina o pomeriggio dell'uscita, zona di pesca. Nel caso che venga attuata la scelta di pesca No Kill, questa deve essere annotata sul tesserino regionale. Il pescatore deve registrare, appena avvenute, le catture nel medesimo modo, con un punto indelebile negli spazi indicati per le specie riportate

- nella scheda oppure nei settori previsti in “altri pesci”. Raggiunto il numero massimo di catture consentite per ogni giornata, dovrà immediatamente cessare l’azione di pesca. Nel caso il pescatore, dopo aver sospeso la pesca e trasferito altrove il pescato, riprenda l’attività di pesca nella stessa giornata, deve compilare una nuova scheda, con le limitazioni nel numero dei capi e del peso imposte dal regolamento per ogni giornata di pesca.
3. L’esercizio della pesca è consentito con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
 - a) **una sola canna con o senza mulinello ed un solo amo, che può terminare con uno o più dardi o ardiglioni;**
 - b) **camolera con un massimo di tre mosche radenti il fondo. L’uso di tale attrezzo è vietato nei fiumi Piave e Livenza. Nel lago Morto, per la pesca al coregone, è consentito l’utilizzo di camolera con lenza con un massimo di 5 mosche artificiali imitazioni di Chironomidi.**
 - c) **moschera con un massimo di tre ami esclusivamente a galla.**
 - d) **coda di topo con un massimo di tre mosche.**
 - e) **bilancino. L’uso è consentito solo nel fiume Piave dal ponte dell’autostrada, in Comune di Spresiano e per il restante tratto fino al termine della zona “A”. Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10. L’attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive (a teleferica). La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20.**
 4. L’uso degli attrezzi è vietato da un’ora dopo il tramonto, ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
 5. La pesca può essere esercitata nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; è sempre vietata nei giorni di martedì e venerdì, esclusi i festivi, esclusivamente nelle zone no kill, con le modalità di pesca previste negli specifici regolamenti, e’ consentito esercitare la pesca anche il venerdì’. per le zone no kill ricadenti in acque in concessione di pesca sportiva, e’ facolta’ del concessionario vietare la pesca in tale giornata.
 6. La pesca notturna alle anguille è consentita fino alle ore 3.00, con l’uso di due canne, ciascuna armata di un solo amo, della mazzacchera o boccon. Resta inteso che nei giorni di lunedì e giovedì l’attività di pesca termina alle ore 24.00.
 7. In zona “A” è vietato l’esercizio della pesca da natante. Solo nei laghi ed i bacini artificiali è consentito l’utilizzo del natante a remi e del ciambellone. E’ altresì consentito l’utilizzo di natante a remi o del ciambellone per l’attività di pesca nel tratto del fiume Sile a valle della S.S. Noalese in comune di Quinto di Treviso fino ai mulini di Canizzano.
 8. E’ consentita la cattura di un solo capo di temolo, trota marmorata/ibridi, che devono essere computati ai fini della determinazione del limite previsto nel successivo comma, per la specie “salmonide”. Nel fiume Sile è vietato catturare esemplari di temolo e trota marmorata in applicazione delle norme previste dall’Ente Parco del fiume Sile.
 9. Sempre nel rispetto dei limiti di peso indicati all’art. 5, ogni pescatore può - nelle acque libere e per giornata di pesca - catturare fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi (compresa la trota iridea), timallidi e coregonidi. In acque in concessione, sempre nel rispetto dei limiti di peso indicati all’art. 5, il limite massimo di salmonidi catturabili è stabilito dal concessionario e non può comunque superare i 5 esemplari.
 10. Nel caso di cattura di salmonidi, timallidi e coregonidi sotto misura il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare l’amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali con ardiglione.
 11. Sono vietati la pesca a strappo e il rilascio di salmonidi di misura catturati con esche naturali.
 12. E’ consentito il rilascio di salmonidi di misura allamati con esche artificiali o naturali, purché prive di ardiglione.

13. Per i pescatori con licenza **RESIDENTI** in provincia di Treviso, l'esercizio della pesca in acque libere, in zona "A" (salmonicola), è subordinato al pagamento di un contributo annuale di Euro 10,00 comprensivo del costo del tesserino regionale. Il contributo non è dovuto dai pescatori minori di 14 anni ed ultrasessantenni.

Per i pescatori con licenza **NON RESIDENTI IN PROVINCIA DI TREVISO**, l'esercizio della pesca in acque libere, in zona "A" (salmonicola), è subordinato al pagamento di un contributo annuale pari a Euro 40,00.

Tale norma è valida anche per l'esercizio della pesca nelle zone sperimentali ad esche artificiali (No Kill/Trofeo) date in gestione dalla Provincia.

I pescatori, **RESIDENTI E NON RESIDENTI** in provincia di Treviso, iscritti come soci annuali o temporanei ad una associazione concessionaria delle acque a scopo di pesca sportiva, non dovranno pagare alcun contributo, né sarà obbligatorio l'uso del tesserino regionale, purché la pesca venga esercitata esclusivamente nelle acque in concessione.

Le modalità di pagamento sono stabilite con provvedimento del Dirigente competente.

La Giunta Provinciale è autorizzata a modificare gli importi suddetti con Deliberazione da assumere entro il 31 dicembre dell'anno anteriore all'inizio della stagione ittica.

Art. 9 bis

Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9 comma 10, della L.R. n. 19/1998, viene rilasciato dalla Provincia, anche per il tramite di altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne incluse nel territorio della Provincia di Treviso. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca dilettantistico-sportiva e il tesserino regionale per la zona "A" salmonicola, ove necessario, purché in esso siano chiaramente indicati il nominativo, la data e il luogo di nascita e di residenza dell'utilizzatore, nonché la data di inizio del periodo di validità del permesso e il numero di catture di salmonidi effettuate in acque libere, che non potrà superare i quantitativi massimi previsti dal vigente Regolamento.
2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità giornaliera o settimanale, verrà rilasciato a fronte del pagamento di un importo avente valore pari a Euro 8,00 per una giornata e di Euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Provincia e sono destinati agli interventi in materia di pesca che competono alla stessa ai sensi della L.R. n. 19/1998. La Giunta Provinciale è autorizzata a modificare gli importi di cui sopra con apposito atto.
3. Per pescare nelle acque in concessione a scopo di pesca sportiva, oltre al permesso temporaneo provinciale, è necessario essere muniti di permesso del concessionario, rilasciato dai soggetti titolari di concessione, anche a titolo oneroso, integrativo rispetto al permesso provinciale.

Art. 10

Pesca di professione in zona "A"

1. Il pescatore di professione, nei casi consentiti dalla legge, può esercitare la pesca in zona "A" con le modalità, gli attrezzi e nei limiti di cui all'art. 9 e con i seguenti altri attrezzi:
 - a) **bertovello**. *Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1,50, la lunghezza della rete m. 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10.*
2. Ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 27 del 13/09/2001, **SOLO** i pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona "A", prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/1998, possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale in zona "A", fino al raggiungimento dell'età pensionabile, previo consenso del concessionario nelle acque in concessione.

3. Tutti gli attrezzi devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E PROFESSIONALE IN “ZONA B”

Art. 11

Pesca dilettantistico-sportiva in “zona B”

1. Il pescatore dilettante sportivo, munito di licenza di pesca, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, può esercitare la pesca in zona ciprinicola con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
 - a) *canna con o senza mulinello*. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna;
 - b) *bilancino*. Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive (a teleferica). La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei corsi d'acqua di larghezza superiore a m. 5. L'uso del bilancino è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
 - c) *tirlindana* con non più di tre esche;
 - d) *coda di topo* con non più di tre mosche artificiali;
 - e) *moschera o camolera* con non più di tre ami;
 - f) *boccon o mazzacchera* per la pesca alle anguille.
2. L'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è consentito durante tutto l'arco dell'anno senza limitazioni di orario, salve le eccezioni di cui all'art. 14.
In zona B si applicano le limitazioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11.
- 3- L'esercizio della pesca in acque libere, in zona “B” (ciprinicola), è subordinato al pagamento di un contributo annuale di Euro 40,00 per i pescatori con licenza **NON RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO**.
Le modalità di pagamento sono stabilite con provvedimento del Dirigente competente.
La Giunta Provinciale è autorizzata a modificare gli importi suddetti con Deliberazione da assumere entro il 31 dicembre dell'anno anteriore all'inizio della stagione ittica.

Art. 11 bis

Permessi temporanei di pesca

1. il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9 bis del presente regolamento ha validità anche per esercitare la pesca nelle acque della zona “b” ciprinicola, con le modalità già citate.

Art. 12

Pesca di professione in “zona B”

1. Il pescatore di professione, previo consenso del concessionario nelle acque in concessione, può esercitare la pesca nelle acque della zona “B”, con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
 - a) *tutti gli attrezzi, come specificati dal precedente art. 11;*
 - b) *tremaglio denominato anche “redesin”, “rè armà” o “sorbera”*. La lunghezza massima delle rete non deve essere superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e, comunque, non superare m. 24. L'altezza massima della rete non deve superare m. 1,50. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' sempre vietato l'uso a strascico e l'utilizzo di detto attrezzo come rete di circuizione; l'uso di detta rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;

- c) *bertovello*. Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1,50, la lunghezza della rete m. 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10.
2. Tutti gli attrezzi devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia.
 3. La pesca di professione è consentita durante tutto l'arco dell'anno senza limitazione di orari, salve le eccezioni di cui all'art. 14.

Art. 13 Modi di pesca

4. La Provincia può istituire zone a regolamento specifico, in relazione alle nuove tendenze di pesca ed agli aggiornamenti della carta ittica.

TITOLO V

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 14 Lunghezze minime di cattura ed epoca di proibizione di pesca

1. LUNGHEZZE MINIME DEI PESCI CATTURABILI:

- trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>) e i suoi ibridi:	cm. 40
- trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>):	cm. 22
- trota fario nei fiumi Piave e Livenza:	cm. 25
- temolo (<i>Thymallus thymallus</i>):	cm. 35
- coregone (<i>Coregonus lavaretus</i>):	cm 30
- persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>):	cm 20
- persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>), nei laghi e bacini artificiali:	cm 12
- tinca (<i>Tinca tinca</i>):	cm 25
- carpa (<i>Cyprinus carpio</i>):	cm 30
- barbo (<i>Barbus plebejus</i>):	cm 20
- cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>):	cm 20
- savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>):	cm 20
- pigo (<i>Rutilus pigus</i>):	cm 20
- luccio (<i>Esox lucius</i>):	cm 45
- anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>):	cm 40

2. Le misure sopraindicate devono essere rispettate anche per la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi.

3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

4. PERIODI DI DIVIETO

Per le specie sottoindicate la pesca è proibita nei seguenti periodi:

- | | |
|-------------------------|--|
| - salmonidi e coregone: | dall'ultimo lunedì di settembre
al primo sabato di marzo, ad
esclusione della trota iridea e
del salmerino americano; |
| - temolo: | dall'ultimo lunedì di settembre |

- | | |
|---|--|
| - persico reale: | al 15 maggio;
dal 1° aprile al 31 maggio; |
| - tinca: | dal 15 maggio al 30 giugno; |
| - carpa | dal 15 maggio al 30 giugno; |
| - luccio: | dal 1° gennaio al 31 marzo |
| - gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i> spp.) | dal 1° gennaio al 31 dicembre |
| -scazzone | Dal 1° marzo al 30 aprile |
|
 | |
| - storione (tutte le specie) | dal 1° gennaio al 31 dicembre; |
| - lampreda padana (<i>Lampetra zanandreae</i>) | dal 1° gennaio al 31 dicembre. |
2. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime ed ai periodi di proibizione della pesca, di cui ai commi 1° e 4°.

TITOLO VI

SEMINE ITTICHE E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE

Art. 15 Semine ittiche

1. Ogni immissione di fauna ittica deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia sanitaria e deve essere accompagnata da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico all'immissione in acque pubbliche. Detta certificazione sanitaria deve essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza, e comunque, non potrà essere datata oltre le 24 ore precedenti la semina.
2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, nelle acque interne della provincia di Treviso, è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Trota fario | • Barbo |
| • Trota iridea | • Lasca |
| • Temolo | • Pigo |
| • Coregone | • Cavedano |
| • Trota marmorata | • Savetta |
| • Persico reale | • Triotto |
| • Tinca | • Alborella |
| • Carpa | • Sanguinerola |
| • Luccio | • Scazzone |
| • Anguilla | • Scardola |
| • Cobite | • Ghiozzo |
| | • Storione cobice |

Art. 16 Protezione del patrimonio ittico

1. La protezione del patrimonio ittico si attua in conformità alle direttive della Regione Veneto ed alle indicazioni della carta ittica e suoi aggiornamenti.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Art. 17

Acquacoltura e piscicoltura

1. Le richieste di concessione, previste dall'art. 22 della L.R. 19/98, devono essere prodotte alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:
 - a) *copia della planimetria quotata dell'impianto;*
 - b) *breve relazione tecnica-illustrativa dell'impianto;*
 - c) *certificato d'analisi rilasciato dall'ARPAV competente per territorio o da altri laboratori autorizzati;*
 - d) *elenco delle specie ittiche oggetto allevamento;*
 - e) *dichiarazione autentica attestante:*
 - *l'assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;*
 - *l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e industriali;*
 - *il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque e/o del Genio Civile per il prelievo dell'acqua necessaria all'intervento;*
 - *il numero dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto;*
 - *il consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;*
 - f) *I risultati delle analisi chimico-fisiche richieste dalla Provincia.*
2. La durata della concessione è di anni CINQUE, con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario.
3. La concessione viene rilasciata previo accertamento e verifica di tutti i requisiti di cui al comma 1°.
4. I requisiti di cui sopra devono permanere per tutta la durata della concessione stessa.
5. Il rilascio della concessione è subordinato all'esistenza di tutti i requisiti sopra previsti. Il venir meno dei suddetti requisiti comporterà la revoca della concessione.
6. La Provincia, una volta accertata la regolarità della documentazione, emana il decreto di concessione, nel quale possono essere inserite specifiche disposizioni da osservare attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/sanitaria del bacino, riservandosi di porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. La Provincia, qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, stabilisce anche l'allocazione e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle altre; in questi casi l'immissione di fauna ittica di specie autoctona deve essere specificatamente indicata nel provvedimento autorizzativo.
7. Nei bacini autorizzati l'attività di piscicoltura si rivolge unicamente a specie allevate in cattività, indenni da malattia, di comprovata provenienza, immesse ad opera del titolare della concessione, il quale deve conservare i certificati sanitari attestanti lo stato di idoneità del pesce, anche ai fini del consumo alimentare.
8. Il titolare della concessione è responsabile della gestione dell'impianto di acquacoltura.
9. E' obbligatoria la costruzione di apposite vasche di decantazione.
10. La provincia puo', in ogni caso, per esigenze di carattere faunistico, richiedere l'elenco delle specie allevate anche in caso di attivita' di acquacoltura e piscicoltura poste in aree all'interno di proprieta' privata.

Art. 18
Pesca all'interno di proprietà privata.

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva a pagamento all'interno di proprietà privata sono rilasciate, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, dalla Provincia.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) rilievo grafico planimetrico quotato dalle sponde del bacino;
 - b) analisi chimico-fisica dell'acqua del bacino,
 - c) elenco delle specie di cui si chiede l'immissione;
 - d) metodo di approvvigionamento idrico dell'impianto;
 - e) copertura assicurativa.
3. Le autorizzazioni, di cui al primo comma, stabiliscono:
 - f) le specie ittiche di cui si autorizza l'immissione;
 - g) le condizioni da osservare per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
 - h) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pesce pescato;
 - i) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto da altre acque comunicanti;
 - j) la durata dell'autorizzazione.
4. La durata dell'autorizzazione è di anni CINQUE, con possibilità di successivi rinnovi a favore del titolare.
5. L'esercizio della pesca dilettantistico sportiva, nei laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, è soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO VIII

ATTIVITA' VARIE

Art. 19
Concessioni di pesca

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, previste dall'art. 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono rilasciate dalla Provincia a Enti pubblici, ad Associazioni e/o Federazioni di pescatori sportivi e dilettanti, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) non aventi fini di lucro, per zone omogenee individuate dalla Carta Ittica.
2. Le singole concessioni sono regolamentate da apposito disciplinare emanato dalla Provincia.

Art. 20
Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni agonistiche indette dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, organo del CONI, e dalle altre Associazioni dallo stesso riconosciute, operanti a livello nazionale e riservate ai rispettivi soci. Si

- definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale indette da Associazioni di pescatori sportivi e/o dilettanti locali.
2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le gare o manifestazioni, con il parere favorevole del concessionario, qualora le acque siano in concessione .
Lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca è autorizzato in ambienti compatibili e, per corsi d'acqua compresi in aree Natura 2000 è assoggettato alle prescrizioni dettate da apposita valutazione di incidenza.
 3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione, se compreso nella zona "A" dovrà essere chiuso alla libera pesca, su entrambe le sponde, a partire dall'effettuazione della semina e fino ad un'ora dopo il termine della gara o manifestazione.
Le medesime disposizioni valgono anche per gare o manifestazioni in zona B, nel caso di gare a salmonidi che prevedono l'immissione di fauna ittica.
Per le altre gare o manifestazioni in zona B (pesca al colpo), il tratto di campo gara è comunque precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione e fino al termine della stessa.
Sono escluse dagli obblighi di cui al presente comma, le gare autorizzate nei laghi del tipo "spinning da barca".
Quanto sopra, può essere modificato, in casi particolari, con specifico provvedimento del Dirigente competente.
 4. Durante le gare e manifestazioni (in zona A) è consentita la pesca in deroga ai limiti di quantitativo di cattura, fatti salvi il temolo, la trota marmorata e il barbo, che devono essere sempre liberati vivi, immediatamente dopo la cattura. Inoltre, qualora il pesce catturato sia di specie diversa da quella immessa per la gara, dovrà essere rilasciato, provvedendo al taglio della lenza qualora l'amo non sporga dalla bocca del pesce.
 5. Gli Organizzatori delle gare o manifestazioni devono delimitare i tratti idrici loro concessi con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata", ovvero, "Manifestazione di pesca sportiva autorizzata".
 6. Gli Organizzatori delle gare o manifestazioni di pesca a salmonidi, almeno 12 ore prima dell'effettuazione delle stesse, devono provvedere, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, all'immissione di un quantitativo di fauna ittica indicata nell'autorizzazione provinciale. Qualità e stato del materiale ittico dovranno essere certificati dall'Autorità Sanitaria competente e non dovranno comunque essere di misura inferiore a cm 22.
 7. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva, gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi . Essi dovranno altresì provvedere affinché i tratti autorizzati siano lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.-
 8. Il tratto di campo gara effettivamente occupato non può essere superiore a m. 20 per concorrente.
 9. Non vengono autorizzate gare e manifestazioni nel tratto salmonicolo del fiume Piave e nell'ambito del Parco del fiume Sile, in applicazione delle norme previste dall'Ente Parco del fiume Sile.
 10. Il pesce pescato durante le gare o manifestazioni in zona "B" (pesca al colpo), deve essere mantenuto in vita e, fatta eccezione per gli esemplari alloctoni, deve essere reimpresso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
 11. I campi gara fissi istituiti dalla Provincia sono regolamentati da apposita normativa.
 12. Nei campi gara fissi ricadenti in zona A, è consentito lo svolgimento di manifestazioni agonistiche nonché la pesca sportiva, anche nel periodo invernale.
Le modalità di svolgimento delle gare o manifestazioni e della pesca sportiva, saranno stabilite da apposito regolamento dei campi gara fissi, approvato dalla Provincia.
Lo svolgimento delle gare e manifestazioni dovrà essere comunicato alla Provincia, che si riserva eventuali disposizioni specifiche del caso.

13. Per la partecipazione alle gare o manifestazioni di pesca è necessario essere muniti di licenza di pesca o, in alternativa del permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9 bis.

Art. 20 bis

Manifestazioni di pesca sportiva riservate a particolari categorie

1. Il Dirigente del Servizio competente può autorizzare manifestazioni di pesca finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, anche in deroga alle giornate di divieto settimanale di cui all'art 9 comma 5, a scolaresche, gruppi di minorenni, portatori di handicap, anche non in possesso di licenza di pesca di cui all'art 9 e 10 della L.R. n. 19/1998.

Art. 21

Attività promozionali

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, riserva una quota, fino al 10 per cento, degli introiti prevedibili derivanti dai rilasci e rinnovi delle licenze di pesca, per lo svolgimento di iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.
2. Ai fondi riservati di cui al primo comma, possono accedere anche Associazioni o Federazioni di pescatori, operanti nel territorio provinciale, sulla base di iniziative approvate dalla Provincia.

Art. 21 bis

Vigilanza ittica volontaria

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1998, n° 19, la Provincia di Treviso organizza corsi di preparazione e di aggiornamento della vigilanza ittica volontaria. Su apposita delibera verranno stabilite le modalità e i contenuti dei corsi.
2. Le strutture provinciali delle Associazioni o Federazioni di pescatori operanti nel territorio, possono presentare domanda alla Giunta Provinciale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie. La partecipazione ai corsi e il superamento della prova finale sono necessari al fine di conseguire il decreto di guardia volontaria.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia, ove applicabile, alle disposizioni riportate nel Regolamento di Servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie della Provincia di Treviso (delibera Consiglio Provinciale n.° 80/76175 dell'11 dicembre 2002 - n° 51/70368 del 29 settembre 2003 e successive modificazioni).

Art. 22

Autorizzazioni temporanee per l'esercizio della pesca scientifica

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca scientifica sono rilasciate dalla Provincia.
2. I titolari delle autorizzazioni, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta.

Art. 23

Asciutte

1. Chiunque ponga in asciutta corsi o bacini d'acqua deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19.
2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili a dieci giorni, qualora motivati da urgenti e gravi necessità di pubblico generale interesse.
3. La Provincia, nel caso di mancato rispetto dei termini, valuta i motivi di urgenza che l'hanno determinato, pena la richiesta di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico. Ai fini della tutela della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, la Provincia può apporre diniego alla messa in asciutta dei corsi d'acqua.
4. La Provincia consente l'utilizzo della corrente elettrica per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di bacini o corsi d'acqua; detto recupero può essere effettuato esclusivamente dagli agenti di polizia provinciale, da personale all'uopo incaricato o da personale del concessionario di acque pubbliche, limitatamente alle acque in concessione, appositamente autorizzato e che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche, previa comunicazione alla Provincia della data e del luogo del recupero.
5. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis della L.R. n. 19/1998, il richiedente l'intervento di messa in asciutta di un corso d'acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Provincia o dagli eventuali concessionari a scopo di pesca sportiva. I costi delle operazioni di recupero ittico sono stabiliti dalla Giunta Provinciale su indicazione della DGR del Veneto n. 2757 del 16 novembre 2010.

Art. 24 Infrazioni

1. Le infrazioni al presente regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19.
2. Le infrazioni riguardanti i regolamenti delle zone in concessione di pesca sportiva sono regolate dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 25 Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere variato, su norme di carattere tecnico, dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione Consiliare.

**ELENCO SPECIE ALLOCTONE
(ALLEGATO A)**

Abramide (*Abramis brama*)
Acerina (*Gymnocephalus cernuus*)
Carassio (*Carassius auratus*)
Gambusia (*Gambusia holbrooki*)
Lucioperca (Sandra) (*Stizostedion lucioperca*)
Persico sole (*Lepomis gibbosus*)
Persico trota (*Micropterus salmoides*)
Pesce gatto (*Ictalurus melas*)
Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)
Rodeo amaro (*Rodeus sericeus*)
Rutilo (Gardon) (*Rutilus rutilus*)
Siluro (*Silurus glanis*)
Salmerino americano (*Salvelinus fontinalis*)
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Gambero della Luisiana (*Procambarus clarkii*)

Il presente elenco riporta le principali specie alloctone e rappresenta un elenco esemplificativo e non esaustivo. Il rinvenimento di nuove specie verrà opportunamente segnalato e andrà ad integrare il presente elenco.

GLOSSARIO

Tirlindana: lunga lenza fornita di piombi usata soprattutto nei laghi e bacini artificiali.

Moschera: lenza armata di esche artificiali a galla.

Camolera: lenza armata di esche artificiali radenti il fondo.

Coda di topo: lenza a forma di frusta con esche artificiali.

Bertovello: attrezzo formato da vari coni di rete uno dentro l'altro, posato sul fondo.